

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: [Liquidazione prestazioni professionali all'avv. Martina Mantovani]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare all'Avv. Martina Mantovani le spettanze per prestazioni professionali svolte nella causa civile contro P.M., pendente al Tribunale di Macerata, RG 379/12, per l'importo complessivo di €. 1.575,85 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali
2. di trasmettere il presente atto all' Area Bilancio
3. di imputare la spesa di €. 1.575,85, sul conto Economico n. 0521030301 "Spese legali";
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio Informatico Aziendale;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 e s.m.i..


IL DIRETTO SANITARIO

(dott.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Affari Generali e Contenzioso)

MOTIVAZIONI

Con determina n. 326 del 23/04/2012 e relativa procura la Direzione Generale ASUR mi conferiva l'incarico di difesa nella causa civile RG. 379/2012, promossa da P. M. davanti al Tribunale di Macerata.

Valutata la distanza di circa 150 km. tra la sede di lavoro (ospedale di Urbino) ed il tribunale di Macerata, comunicavo alla Direzione Generale ASUR, con nota del 31/12/2012, prot. 33901/02/11/2012, che per le udienze ed altri adempimenti sarei ricorso alla collaborazione dello studio legale dell'avv. Carassai Giuseppe di Macerata cosa che effettivamente feci avvalendomi dell'avv. Martina Mantovani.

Con mail del 07/12/2015 la medesima mi inviò, per le attività svolte, la sua nota spese di €. 1.575,85 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come da nota agli atti.

Va considerato che le attività richieste ed espletate riguardano il periodo dal 20/05/2012 al 11/02/2013 quando ancora il deposito telematico degli atti non era obbligatorio e pur essendo facoltativo nessuna delle parti lo utilizzò con l'inevitabile conseguenza che per ogni acquisizione documentale o deposito delle memorie non potevo operare dalla sede di lavoro ma avrei dovuto effettuare, circa 11 accessi diretti in Cancelleria non scevri di costi di viaggio e pedaggio autostradale oltre al dispendio di tempo. Inoltre per le udienze del 17/05/2013 e del 20/03/2015 avrei dovuto comunque ricorrere ad un collega, essendo stato impegnato presso il tribunale di Urbino nelle cause RRG n. 383/2015 e RG 308/2011.


I compensi indicati nella notula sono congrui per l'attività svolta ed in relazione al valore della causa.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della adozione, il seguente schema di determina:

1. di liquidare all'Avv. Martina Mantovani le spettanze per prestazioni professionali svolte nella causa civile su indicata, per l'importo complessivo di €. 1.575,85 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali
2. di trasmettere il presente atto all'Area Bilancio
3. di imputare la spesa di €. 1.575,85, sul conto Economico n. 0521030301 "Spese legali";
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio Informatico Aziendale;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile dell'istruttoria
e del procedimento
Avv. Marcello Ercolani



- ALLEGATI -

Non vi sono allegati.

